

# RACCOMANDAZIONI CECA

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1990

che abroga le raccomandazioni relative alle misure di politica commerciale in materia di importazioni di carbone dai paesi terzi nella Repubblica federale di Germania

(90/443/CECA).

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 74,

considerando che :

I

Con la sua raccomandazione del 28 gennaio 1959 ai governi dei paesi membri della Comunità relativa alle misure di politica commerciale in materia di importazione di carbone dai paesi terzi<sup>(1)</sup>, l'Alta Autorità ha prescritto al governo della Repubblica federale di Germania di istituire, a titolo provvisorio, sulle importazioni di carbone provenienti dai paesi terzi un dazio doganale non superiore ai 20 marchi tedeschi per t, quando dette importazioni eccedono un contingente a dazio nullo di 5 milioni di t ;

l'Alta Autorità ha altresì autorizzato il governo della Repubblica federale di Germania ad esercitare un controllo di origine nella misura necessaria all'applicazione della disposizione raccomandata ;

l'Alta Autorità ha infine raccomandato ai governi degli altri Stati membri di adottare, ove occorra, le disposizioni necessarie per consentire l'applicazione delle misure raccomandate al governo della Repubblica federale di Germania ;

detta raccomandazione è stata formulata considerando che :

- le imprese carboniere della Comunità dovevano affrontare serie difficoltà di smercio ;
- questa situazione era particolarmente seria sul territorio della Repubblica federale di Germania, dove si importavano carboni dai paesi terzi in quantità relativamente accresciute e a condizioni tali che le importazioni stesse minacciavano di recare grave pregiudizio alla produzione del carbone nel mercato comune, compromettendo in particolare la continuità dell'occupazione ;
- le misure di politica commerciale adottate dal governo della Repubblica federale di Germania non permettevano da sole di fronteggiare questa situazione ;

con le raccomandazioni del 3 novembre 1959<sup>(2)</sup>, del 3 novembre 1960<sup>(3)</sup>, del 13 dicembre 1961<sup>(4)</sup> e del 30 ottobre 1962<sup>(5)</sup>, l'Alta Autorità aveva adottato delle misure relative, rispettivamente, agli anni 1960, 1961, 1962 e 1963 ;

per quanto riguarda gli anni successivi, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha constatato che le citate raccomandazioni potevano continuare a fungere da base giuridica per una normativa nazionale in virtù della quale si poteva riscuotere un dazio doganale differenziale sul carbon fossile, originario di un paese terzo, importato dopo essere stato messo in libera pratica in un altro Stato membro<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. 58 del 14. 11. 1959, pag. 1150/59.

<sup>(2)</sup> GU n. 73 del 19. 11. 1960, pag. 1425/60.

<sup>(3)</sup> GU n. 82 del 19. 12. 1961, pag. 1600/61.

<sup>(4)</sup> GU n. 116 del 12. 11. 1962, pag. 2683/62.

<sup>(5)</sup> Sentenza del 28. 6. 1984 — Processo 36/83, MABANAFT/Hauptzollamt Emmerich, Raccolta 1984, pag. 2527.

<sup>(1)</sup> GU n. 8 dell'11. 2. 1959, pag. 197/59.